



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2006

=====

ADDI' 04/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio SUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACCHETTI - CIANI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 533

Oggetto:

Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale.

OGGETTO: RETE EUROPEA NATURA 2000: MISURE DI CONSERVAZIONE TRANSITORIE E OBBLIGATORIE DA APPLICARSI NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica e Territorio;

VISTA la direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la classificazione *"come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie"*;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di *"una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II"*, e *"che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE"*;

CONSIDERATO che la direttiva 79/409/CEE (Uccelli) stabilisce all'articolo 4, che *"per le specie elencate nell'Allegato I della stessa direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*;

CONSIDERATO altresì che la direttiva "Habitat" prescrive, art. 6, che *"gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali"* coerenti alle esigenze ecologiche dei siti;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che all'articolo 4 stabilisce che le Regioni, *"sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ... adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali"* e che *"qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente"*;

VISTO inoltre l'articolo 6 che dispone che gli *"obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE.



Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 22 aprile 2000, e successive modifiche, con il quale è stato reso pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul s.o. n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

VISTA la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata sulla GU n.139 del 17/6/1997, che all'articolo 1 classifica le ZPS come aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in considerazione del fatto che *"l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata deliberazione del Comitato, con la conseguente necessità di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato una conflittualità interpretativa che ha ostacolato la realizzazione degli obiettivi previsti dalla direttiva 79/409/CEE e dalla direttiva 92/43/CEE, e dalla relativa normativa di recepimento"* con Decreto del 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2005, ha annullato la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, e ha stabilito che le Regioni adottano per le ZPS le misure di conservazione entro sei mesi dalla emanazione dello stesso decreto;

CONSIDERATO che l'ordinanza del TAR Lazio, Sez. II Bis del 24 novembre 2005, n. 6856, e le successive ordinanze n.797/2006, 780/2006 e 783/2006 dal Consiglio di Stato, hanno sospeso, "fermo restando l'esercizio da parte delle regioni delle proprie attribuzioni in materia", la validità delle disposizioni contenute nel citato D.M. 25 marzo 2005, in quanto sarebbero venute meno misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate;

VISTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha avviato un tavolo tecnico con le regioni e le altre amministrazioni dello Stato allo scopo di consentire un rapido superamento della conflittualità interpretativa provocata dalla sospensione del citato DM per la definizione di atti idonei ad introdurre un'adeguata tutela alle ZPS;

CONSIDERATO che la mancata adozione di misure di conservazione disattende le disposizioni delle normative vigenti prefigurando il rischio di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;



RITENUTO che l'adozione di misure di conservazione generali direttamente applicabili e da applicare in tutti i siti classificati Zone di Protezione Speciale, nel numero e nelle estensioni determinate con le citate deliberazioni della Giunta Regionale del 19 marzo 1996, n. 2146 e del 19 luglio 2006, n. 651, assolvano alle disposizioni delle citate direttive comunitarie;

RITENUTO inoltre che l'adozione di misure di conservazione generali concorra utilmente al superamento delle motivazioni su cui si fondano le ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato citate in precedenza, anche in considerazione del fatto che le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in alcun modo associano classificazione e necessità di gestione dei siti in questione con la normativa nazionale di tutela delle aree protette, nel caso italiano la legge n.394/91;

CONSIDERATO, comunque, che per la gestione delle tutele ai fini della conservazione prevalgono le misure più restrittive applicabili nelle diverse tipologie di aree ad elevato valore naturalistico, secondo le disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 114 del 23 febbraio 2006 "Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Recepimento del decreto ministeriale n. 4432 del 15 dicembre 2005 in materia di condizionalità", pubblicata sul s.o. n. 3 al BURL n. 10 del 10/04/2006;

CONSIDERATO che l'adozione delle *misure di conservazione nelle ZPS* è il presupposto per l'attivazione della misura "Indennità Natura 2000", di cui all'art. 38 del Regolamento (CE) 1698/2005, che prevede il versamento agli agricoltori di una indennità annuale per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi connessi all'applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

CONSIDERATO altresì che l'adozione delle *misure di conservazione nelle ZPS* è il presupposto per l'attivazione della misura "Indennità Natura 2000", di cui all'art. 46 del Regolamento (CE) 1698/2005, che prevede il versamento ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni di una indennità annuale per ettaro di superficie forestale per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

CONSIDERATO inoltre che l'individuazione delle *misure di conservazione nelle ZPS* consentirà l'attivazione, anche in quelle zone, della misura "Pagamenti agroambientali", di cui all'art. 39 del Regolamento (CE) 1698/2005, che prevede l'erogazione di un pagamento in favore di quegli agricoltori che, volontariamente, assumono impegni agroambientali che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie derivanti dal Reg. (CE) 1782/2003 in materia di condizionalità e da altra legislazione;

CONSIDERATO che la mancata tempestiva adozione di misure di conservazione sarebbe di impedimento alla proficua utilizzazione, nelle Zone di Protezione Speciale, delle risorse comunitarie, nazionali e regionali afferenti al Regolamento (CE) 1698/2005 con grave danno per gli stessi interessi di natura ambientale, nonché economica e sociale;



RITENUTO pertanto necessario adottare con urgenza misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale del Lazio;

RITENUTO che tali misure di conservazione saranno integrate sulla base delle indicazioni contenute in eventuali provvedimenti in merito di carattere nazionale, nonché sulla base di specifiche ulteriori misure specifiche sito per sito, identificate anche a seguito all'approvazione dei piani di gestione dei siti;

RITENUTO di stabilire che le misure di conservazione generali contenute nell'Allegato A si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e fino alla emanazione della legge regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi;

CONSIDERATO inoltre che la citata DGR 651/05 ha stabilito di provvedere con ulteriori deliberazioni alla adozione di "eventuali proposte di modifica delle delimitazioni dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale designati da questa Regione" esclusivamente in base alle attività di monitoraggio o alle risultanze delle attività di monitoraggio, di verifica e di aggiornamento del quadro conoscitivo naturalistico ambientale del sito, validate da qualificate autorità scientifiche competenti in materia di Direttiva Habitat e Rete Natura 2000 ;

RITENUTO utile a tal fine di impegnare gli Assessorati Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Agricoltura, Urbanistica e territorio a promuovere studi ed indagini tecnico scientifiche per la definizione delle eventuali proposte di revisione delle perimetrazioni delle Zone di Protezione Speciale adottate con le Deliberazioni di Giunta Regionale del 19 marzo 1996, n. 2146 e del 19 luglio 2005, n. 651;

TENUTA PRESENTE la norma recante "Disposizioni sui siti della Rete Natura 2000" inscritta nella legge di assestamento del bilancio 2006, la quale stabilisce che la Giunta Regionale definisce e disciplina misure di conservazione generali transitorie da applicarsi nell'interno delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE designate nella Regione Lazio; il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali; all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare, nelle more dell'entrata in vigore della richiamata norma recante "Disposizioni sui siti della Rete Natura 2000" , inserita nella legge di assestamento del bilancio 2006, le misure di conservazione generali transitorie contenute nell'Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione da applicarsi in tutte le Zone di Protezione Speciale di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale del 19 marzo 1996, n. 2146 e del 19 luglio 2005, n. 651;
- di stabilire che le misure di conservazione generali contenute nell'Allegato A si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e fino alla emanazione della legge regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi;
- di stabilire che le misure di conservazione di cui all'Allegato A saranno integrate sulla base delle indicazioni contenute in eventuali provvedimenti in merito di carattere nazionale, nonché sulla base di specifiche ulteriori misure specifiche sito per sito identificate anche a seguito all'approvazione dei piani di gestione dei siti;
- di impegnare gli Assessorati Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Agricoltura, Urbanistica e Territorio per la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che promuova la predisposizione di studi ed indagini tecnico scientifiche tesi a verificare la sussistenza delle condizioni per la determinazione di eventuali proposte di revisione della perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale adottate con le D.G.R. del 19 marzo 1996, n. 2146 e del 19 luglio 2005, n. 651;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ell

ALLEGATO A:

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

1. Norme generali:

a) per le specie o sottospecie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, presenti nel territorio regionale è fatto divieto di:

- catturare o uccidere deliberatamente esemplari di tali specie con qualsiasi metodo;
- distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle vuote;
- disturbare deliberatamente le specie in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
- di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

b) nelle porzioni delle ZPS ricadenti all'interno delle aree naturali protette le presenti misure di conservazione si integrano con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

2. Regolamentazione dell'attività venatoria:

Nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- a) è vietata l'anticipazione dell'attività venatoria prima della terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, attività che deve essere comunque sottoposta alla procedura di valutazione d'incidenza;
- b) è vietata l'uccisione, la cattura e la detenzione della Coturnice (*Alectoris graeca*) e del Combattente (*Philomachus pugnax*);
- c) a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'uso dei pallini di piombo per lo svolgimento dell'attività venatoria in zone umide, quali lagune, laghi naturali ed artificiali, paludi salmastre e d'acqua dolce, prati allagati, corsi d'acqua naturali ed artificiali, e in una fascia di 150 m dai loro confini;
- d) a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico;
- e) è vietata l'ampliamento e la costituzione di nuove *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*; quelle già esistenti potranno essere rinnovate a scadenza della concessione e nell'ambito dell'approvazione del Piano faunistico-venatorio previa Valutazione di Incidenza;
- f) nelle *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* e nelle *Aziende agro-turistico-venatorie* è vietato lo svolgimento di attività di addestramento cani con o senza sparo nel periodo 15 marzo - 31 luglio;
- g) è vietata l'attività venatoria in deroga di cui alla direttiva 79/409/CEE art. 9 lett. c);
- h) per l'eventuale controllo demografico dei Corvidi è comunque vietata la pratica di eliminazione diretta tramite sparo al nido;

REDAZIONE

lu

- i) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.

3. Immissioni di specie animali

- a) è vietato il rilascio di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Sono fatte salve, altresì, le attività zootecniche. I piani ed i programmi di immissioni a fini alieutici o venatori, vanno comunque sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza;

4. Regolamentazione del disturbo ai siti riproduttivi e di svernamento:

- a) è vietato il disturbo ai siti riproduttivi di specie coloniali appartenenti alle famiglie degli Ardeidi e dei Laridi nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio;
- b) è vietata l'arrampicata sportiva e l'utilizzo delle pareti o scarpate rocciose per il decollo con deltaplani o veicoli simili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;
- c) è vietato il sorvolo delle zone umide (laghi, lagune, paludi, tratti marini costieri) e di una fascia di 150 m di distanza dai loro confini, da parte dei velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio), nonché il decollo e l'atterraggio di tali velivoli; eventuali deroghe da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, possono essere consentite per motivi inerenti la ricerca scientifica.

5. Conservazione degli habitat, norme generali:

- a) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
- b) è vietata la pratica dello "spietramento" nei pascoli e prati permanenti;
- c) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità;
- d) è vietata la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente.

6. Regolamentazione attività ed interventi:

- a) È vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- b) è vietato lo svolgimento di attività sportive agonistiche a motore fuori dalle strade asfaltate, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;



- c) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica (siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco).
- d) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali tradizionali dell'agroecosistema (siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi, ecc.);
- e) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosforo di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;
- f) è vietata la realizzazione degli impianti eolici;
- g) i progetti di installazione di elettrodotti aerei di media ed alta tensione devono contenere una verifica del rischio di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna e prevedere tutti quei sistemi che ne riducano il rischio. Sono da considerare prioritarie le scelte progettuali che siano orientate all'interramento e all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.

7. Conservazione degli habitat forestali:

a) Rilascio di matricine nei boschi cedui:

Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)

Nelle aree sottoposte a taglio aventi superficie inferiore a 3 ha almeno due matricine ad ettaro devono essere destinate all'invecchiamento indefinito.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di smentazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente precedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

c) Deroga alle estensioni delle tagliate

Le deroghe previste dall'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005, possono essere concesse fino ad un massimo del 50% delle superfici ammesse dal citato articolo per forma di governo, trattamento e specie.



d) Isole di biodiversità nei boschi

Nei boschi interni alle ZPS al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie territoriale superiore a 3 ettari, devono essere rilasciate delle isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito.

Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità ammonta al:

- 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 3 ettari ed inferiore a 10 ettari;
- 2% per la frazione eccedente i 10 ettari.

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ettari, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascun isola non deve avere estensione inferiore a 500 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area;
- b) interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio, oppure per la tutela della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione di incidenza.

Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non concorre alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento.

Nei boschi governati a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità è avviato all'alto fusto e solo successivamente è rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non concorrono alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

I proprietari, in sede di redazione del piano di gestione ed assestamento oppure dei progetti poliennali di utilizzazione che interessino una superficie forestale superiore ai 50 ettari, in alternativa possono individuare almeno cinque particelle dell'estensione complessiva pari al 2% della superficie forestale assestata interna alle ZPS, da destinare integralmente quali isole di biodiversità.

c) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 15 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 giugno per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 s.l.m.

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

Deroghe possono essere assentite solo in sede di procedura di Valutazione d'Incidenza, o in attuazione delle indicazioni contenute nei piani di gestione del sito approvati.



f) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

g) Ulteriori regolamentazioni connesse alle attività forestali:

- è vietata l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
- è vietato il ripristino dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati, dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi, delle fustaie disetanee in fustaie coetanee. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza.

W

